

**COMUNE DI CAMPONOGARA**

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**Oggetto: APPROVAZIONE BANDO AGEVOLAZIONI TARIP ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre alle ore 14:30 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RANZA GIORGIO

Nome e cognome		Presente/ Assente
FUSATO ANTONIO	SINDACO	P
MENIN GIANPIETRO	ASSESSORE	P
TROLESE VANIA	ASSESSORE	P
FABRIS PARIDE	ASSESSORE	P
RAMPIN IRENE	ASSESSORE	P
SCOCCO CRISTINA	ASSESSORE	P

NUMERO TOTALE PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- ☐ che con delibera di Consiglio Comunale n.69 del 30/11/2009 è stato approvato il Regolamento di gestione del servizio rifiuti e successive modifiche ed integrazioni;
- ☐ che con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 15.01.2019 è stato approvato il Regolamento per la gestione della tariffa a corrispettivo dei rifiuti Tarip, modificato con delibera di C.C. n.28 del 26/06/2021;
- ☐ che con delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 26/06/2021 il Comune di Camponogara ha espresso parere vincolante sulla Tariffa Rifiuti Puntuale Tarip per l'anno 2021;
- ☐ che con delibera dell'Assemblea di Bacino n.8/2021 del 30/06/2021 sono stati approvati, in conformità delle omologhe delibere comunali, i Piani Tariffari dell'esercizio 2021 dei diciassette Comuni del bacino che applicano la tariffa puntuale TARIP;

Considerato che

- ☐ la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- ☐ tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Visto l'art. 1, comma 668, della L. 147/2013 smi il quale prevede: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

Richiamato l'art. 6 ad oggetto "Agevolazioni TARI" del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie."

Visto il Decreto Ministeriale 24/06/2021 , di cui al comma 2 dell'articolo succitato, che assegna l'importo spettante a ciascun Comune, importo che per il Comune di Camponogara ammonta ad €96.572,83;

Richiamati:

- ☐ l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- ☐ l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Richiamato l'Art. 32 bis "Utilizzo fondo emergenza COVID D.L.73/2021" del regolamento Tarip il quale testualmente recita:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARIP a valere sulle risorse specificatamente

destinate a detta finalità.

2. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARIP, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo TARIP dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.”;

Vista la nota di chiarimento del 16/06/2021 dell'Ifel, relativa alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L.73/2021), con la quale, tra l'altro, si precisa che si ritiene ammissibile estendere il concetto di *“restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;*

Visto l'art. 1 del D.L. 22/3/2021 n. 41 che disciplina i requisiti per l'assegnazione da parte dello Stato di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

Atteso che il succitato art. 1, comma 4, prevede, in particolare, quale condizione per ottenere il suddetto contributo che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1^a gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito suddetto;

Ritenuto necessario e opportuno, alla luce della nota di chiarimento suddetta e al fine di poter riconoscere la riduzione tariffaria di cui al suddetto art. 32-bis, estendere il concetto di *“restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”* anche ai soggetti in possesso dei requisiti definiti dal dall'art. 1 del DL. N. 41/2021;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, in ottemperanza alla succitata norma regolamentare, individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARIP a favore delle utenze non domestiche in relazione alla manifestazione pandemica del primo semestre 2021, dando atto che le **stesse saranno rideterminate in proporzione ai fondi assegnati al comune di Camponogara:**

Agevolazione a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 – fase primo semestre 2021.

In considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche è stabilita la seguente agevolazione:

- Riduzione che non può superare il 65% della tariffa (parte fissa) dovuta per l'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività economiche:

- a) sono state chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro

provvedimento specifico);

Si precisa che l'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice primario da CCIAA.

- b) non rientranti nella riduzione del punto precedente, abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

Si fa presente che possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato e precisamente:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare ed altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.

- La riduzione si applica alla relativa utenza principale e ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi).
- Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore gruppooveritas.it e nel sito del Comune di Camponogara www.comune.camponogara.ve.it, a pena di decadenza. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.

Vista la bozza dell'apposito bando contenente le modalità e i termini per usufruire delle agevolazioni in argomento;

Visto l'articolo 61 comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77, il quale recita: "Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti ... provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64";

Preso atto che in relazione all'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, l'articolo 18 comma 1 del decreto legge 30 novembre

2020, n. 157 dispone: “in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi”;

Visto il Bilancio 2021-2023;

Visto il Peg del corrente esercizio;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere, ai sensi dell'art.32-bis del vigente regolamento Tarip , una riduzione che non può superare il 65% della somma dovuta per TARIP per l'anno 2021, per la parte fissa a favore delle utenze non domestiche le cui attività economiche:

- a) sono state chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);

Si precisa che l'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice primario da CCIAA.

- b) non rientranti nella riduzione del punto precedente, che hanno comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia, comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

Si fa presente che possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato e precisamente:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria,

concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare ed altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.

La riduzione si applica alla relativa utenza principale e ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi).

Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore gruppoveritas.it e nel sito del Comune di Camponogara www.camune.camponogara.ve.it, a pena di decadenza. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.

3) di dare atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni, di cui al precedente punto 1) non può comunque superare l'importo del contributo assegnato dalla Stato al comune di Camponogara.

4) di approvare il bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP nell'anno 2021, come da allegato alla presente sub lett.A).

5) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche è finanziato con il contributo disposto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n° 73 (convertito in L.106/2021) e che con successiva determinazione sarà assunto il corrispondente impegno di spesa al cap. 15008 cod bilancio 14.02-1.04.03.02.001.

6) di trasmettere copia del presente provvedimento a gestore del servizio VERITAS s.p.a.

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FUSATO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RANZA GIORGIO

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 07-09-2021

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 07-09-2021

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Per copia conforme

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. RANZA GIORGIO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio con n. 858 da oggi 07-09-2021 fino al 22-09-2021 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Il SEGRETARIO
F.to DR. RANZA GIORGIO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 17-09-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li 18-09-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RANZA GIORGIO



COMUNE DI CAMPONOGARA

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Mazzini , 1 30010 - CAMPONOGARA (Venezia) - Tel 041/5139911 - Fax 041/5139938

Web comune.camponogara.ve.it

Pec: comune.camponogara@pec.tuni.it

Bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP dell'anno 2021 al Comune di Camponogara (Ve)

ART 32-bis DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA TARIP

DELIBERA DI GC n. Del

1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, del vigente regolamento comunale di applicazione della TARIP e della delibera di Giunta Comunale n. del, con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARIP dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.
2. Ai sensi dell'articolo 32-bis del regolamento comunale della TARIP e della delibera di Giunta Comunale n. del è prevista una riduzione alternativa tra le seguenti elencate:
 - a) a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
 - b) a favore delle attività economiche che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

2 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP.
2. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARIP, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore "GruppoVeritas.it" e nel sito del Comune di Camponogara (Ve) www.comune.camponogara.ve.it, a pena di decadenza. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.
3. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice

primario da CCIAA.

3 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (calo fatturato)

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..), soggetti passivi ai fini TARIP per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del DL 41/2021.
2. Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:
 - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
 - al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
 - ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
 - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare ed altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
3. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore "Gruppoveritas.it" e nel sito del Comune di Camponogara www.comune.camponogara.ve.it, a pena di decadenza. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.

4 – Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione.
2. La riduzione spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione verrà calcolata sulla base delle istanze presentate e ammesse alla riduzione, e non può superare il 65% della somma dovuta per l'anno 2021 della quota fissa.
3. Nel caso in cui le risorse stanziare si rilevino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura della percentuale riconosciuta.
4. L'attribuzione della riduzione è soggetta alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
 - euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.

5 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.comune.camponogara.ve.it e nel sito del Comune di Camponogara www.comune.camponogara.ve.it, contenente le seguenti informazioni minime:
 - dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice

- fiscale e partita iva
 - indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura
 - recapito telefonico ai fini della procedura
 - il codice ATECO primario dell'impresa
 - luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARIP
 - Tipologia della riduzione per la quale si presenta l'istanza
2. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file **PDF**, comprendente:
 - il modulo sottoscritto;
 - per le domande presentate per "calo del fatturato" andrà allegata la dichiarazione resa dal consulente fiscale abilitato in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, del D.L. n. 41/2021, commi da 1 a 4 ovvero la ricevuta di ammissione al beneficio del contributo CFP 2021 presente nel cassetto fiscale dell'impresa;
 - copia del documento di identità valido del dichiarante.
 3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
 4. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione
 5. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comune.camponagara@pec.tuni.it;
 6. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

6 - Modalità di erogazione della riduzione

1. La riduzione del presente bando è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto ai fini TARIP nel 2021. La data di erogazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo. In caso in cui la riduzione concessa ecceda quanto già versato, l'importo residuo sarà compensato con le fatture del 2022.
2. Qualora le domande pervenute alla scadenza del bando fossero in numero esiguo rispetto ai potenziali beneficiari, la Giunta Comunale di riserva di riaprire i termini di presentazione dell'istanza.

7 - Attività istruttoria e di controllo

1. Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas Spa che esegue l'istruttoria iniziale da proporre al comune, quantifica la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.
2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - a) presentate oltre la data stabilita;
 - b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
 - c) non completamente compilate secondo le modalità previste.
3. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di

dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.

4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
D.ssa Sandra Mozzato